



*Al Ministro
dello Sviluppo Economico*

VISTA la legge 9 gennaio 1991, n. 9, ed in particolare l'articolo 22, comma 5, secondo cui, nell'ambito del regime giuridico degli impianti di produzione di energia elettrica a mezzo di fonte rinnovabile, vengono stabiliti criteri e termini per la definizione e l'aggiornamento da parte del Comitato Interministeriale Prezzi (di seguito: CIP) dei prezzi di ritiro dell'energia prodotta da fonti rinnovabili;

VISTO il provvedimento del CIP 29 aprile 1992, n. 6, come modificato e integrato dal decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'artigianato 4 agosto 1994 (di seguito: provvedimento Cip 6/92) e la relativa relazione di accompagnamento;

VISTO il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, ed in particolare l'articolo 3, comma 12, secondo cui ai produttori di energia elettrica di cui alla legge 9/91, art. 22, c.3, ritirata dal Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale (GRTN, oggi Gestore dei Servizi Energetici Spa, di seguito: GSE) viene corrisposto un prezzo determinato dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas ed il sistema idrico (di seguito: Autorità) in applicazione del criterio del costo evitato;

VISTA la legge 23 luglio 2009 n. 99 e in particolare l'articolo 30, comma 15, secondo cui con decreto del Ministro dello sviluppo economico, su proposta dell'Autorità, è aggiornato trimestralmente il valore del costo evitato di combustibile (di seguito: CEC) di cui al provvedimento Cip 6/92, da riconoscere in acconto fino alla fissazione del valore annuale di conguaglio, sulla base di periodi trimestrali di registrazione delle quotazioni dei prodotti del paniere di riferimento della componente convenzionale relativa al valore del gas naturale tenendo altresì conto dell'evoluzione dell'efficienza di conversione;

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico 20 novembre 2012 (di seguito: decreto 20 novembre 2012) con cui sono state definite, ai sensi dell'articolo 30, comma 15, legge 23 luglio 2009 n. 99, nuove modalità per la determinazione della componente del costo evitato di combustibile di cui al provvedimento Cip 6/92 e determinazione del valore di conguaglio del CEC per il 2011;



VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 aprile 2013 recante determinazione per l'anno 2012 del valore di conguaglio del Costo Evitato di Combustibile di cui al provvedimento del Cip 6/92;

VISTO il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito in legge 9 agosto 2013, n. 98, (di seguito decreto-legge 69/2013) recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia, ed in particolare l'articolo 5, commi 3, 4 e 5;

VISTA la delibera 7 novembre 2013, 503/2013/I/EEL, con cui l'Autorità ha sottoposto al Ministro dello sviluppo economico la proposta di revisione delle modalità di calcolo del costo evitato di combustibile ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 69/2013 con l'obiettivo di portare i valori del Cip 6/92 verso valori di mercato e ridurre gli oneri di sistema;

VISTA la lettera dell'Autorità del 27 gennaio 2014 con la quale sono forniti su richiesta del Ministero i valori del CEC per l'anno 2013, nonché il valore di acconto del CEC per il primo trimestre dell'anno 2014 calcolati sulla base della proposta della medesima Autorità di cui alla delibera 7 novembre 2013, 503/2013/I/EEL;

RITENUTO di condividere la proposta di cui alla delibera dell'Autorità 503/2013/I/EEL sulle modalità per l'aggiornamento dei valori di acconto e di conguaglio del costo evitato di combustibile di cui al provvedimento Cip 6/92, sia in termini di coerenza con le disposizioni normative sia in relazione all'obiettivo di portare con gradualità la remunerazione degli impianti Cip 6/92 verso valori di mercato;

RITENUTO di condividere l'esigenza di semplificazione nella procedura di fissazione dei valori di acconto e conguaglio del CEC, attribuendo all'Autorità il calcolo e la pubblicazione sul sito proprio internet, previa comunicazione al Ministero dello sviluppo economico, degli aggiornamenti trimestrali e dei valori di conguaglio annuali del CEC;

RITENUTO di stabilire il valore del CEC a conguaglio per l'anno 2013 nonché il valore di acconto per il primo trimestre dell'anno 2014;



DECRETA

Art. 1

(Calcolo del CEC per l'anno 2013)

1. I valori trimestrali del CEC per l'anno 2013, espressi in c€/kWh con due cifre decimali, sono pari al prodotto tra:
 - a) il prezzo medio del combustibile convenzionale trimestrale, espresso in c€/mc con due cifre decimali, calcolato secondo le modalità riportate al comma 3 e
 - b) i valori del consumo specifico, espresso in mc/kWh, di cui all'articolo 3 del decreto 20 novembre 2012.
2. Il valore annuale del CEC da riconoscere a conguaglio per l'anno 2013, espresso in c€/kWh con due cifre decimali, è pari alla media aritmetica dei quattro valori trimestrali calcolati secondo le modalità di cui al comma 1
3. Il prezzo medio del combustibile convenzionale ai fini della determinazione del CEC è pari, ogni trimestre, alla somma delle seguenti tre componenti, ciascuna espressa in c€/mc con due cifre decimali:
 - a) la componente convenzionale relativa al valore della materia prima gas naturale (CEC_t^{gas}) di cui al comma 4;
 - b) la componente relativa al trasporto (CEC_t^{trasp}) di cui al comma 5;
 - c) la componente relativa al margine di commercializzazione all'ingrosso (CEC_t^{com}) di cui al comma 6.Ai fini della conversione dell'unità di misura da €/GJ a €/mc, si utilizza un valore convenzionale del potere calorifero superiore a 0,03852 GJ/mc.
4. La CEC_t^{gas} espressa in €/GJ, è pari a

$$\alpha \times P_{TOP,t} + (1-\alpha) \times P_{FOR,t}$$

dove

- α è il peso attribuito al termine $P_{TOP,t}$:
 - pari a 0,60 nel caso di impianti di termovalorizzazione di rifiuti in esercizio da non più di otto anni alla data di entrata in vigore del decreto-legge 69/2013 e nel caso di impianti situati in zone di emergenza relativa alla gestione del ciclo dei rifiuti;
 - pari, nel caso di impianti diversi da quelli di cui al precedente alinea, a:



- 0,80 per il primo trimestre del 2013
 - 0,70 per il secondo trimestre del 2013
 - 0,60 per il terzo e quarto trimestre del 2013
- $P_{TOP,t}$ è l'indice espresso in €/GJ:
 - calcolato ai sensi dell'articolo 6, comma 6.3, del TIVG nella versione vigente fino al 30 settembre 2013 per il periodo compreso tra il 1 gennaio e il 30 settembre 2013;
 - pari alla media aritmetica dei valori mensili per i mesi di ottobre, novembre e dicembre, espressi in €/GJ, degli indici P_{TOP} calcolati al termine dell'anno di riferimento secondo l'ultima formulazione disponibile ai sensi dei punti 3 e 4 dell'allegato A alla deliberazione 447/2013/R/gas;
 - $P_{FOR,t}$, espresso in €/GJ, è pari alla media aritmetica delle quotazioni *forward* trimestrali OTC relative al trimestre t-esimo del gas, presso l'*hub* TTF, rilevate da Platts con riferimento al secondo mese solare antecedente il trimestre t-esimo
5. La $CECt^{trasp}$ è pari alla media aritmetica dei valori mensili, espressi in €/GJ e calcolati relativamente all'impianto di riferimento per il provvedimento Cip 6/92, applicando la regolazione definita dall'Autorità in materia di tariffe e di accesso al servizio di trasporto del gas naturale e vigente per ciascun mese m-esimo compreso nel trimestre t-esimo.
6. La $CECt^{com}$ è pari al corrispettivo QCI, espresso in €/GJ, di cui all'articolo 6, comma 6.1, lettera a), del TIVG nella versione antecedente il 30 settembre 2013.

Art. 2 **(Valori di conguaglio del CEC per l'anno 2013)**

1. Il valore del CEC a conguaglio per l'anno 2013, espresso in c€/kWh per gli impianti ai quali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 69/2013, è pari a:
- 9,02 c€/kWh per gli impianti entrati in esercizio entro il 31 dicembre 1996;
 - 8,55 c€/kWh per gli impianti entrati in esercizio nel biennio 1997-1998;



- 8,23 c€/kWh per gli impianti entrati in esercizio nel biennio 1999-2000;
 - 7,91 c€/kWh per gli impianti entrati in esercizio nel biennio 2001-2002 e negli anni successivi.
2. Il valore del CEC a conguaglio per l'anno 2013, espresso in c€/kWh per gli impianti diversi da quelli di cui al comma 1 è pari a:
- 9,18 c€/kWh per gli impianti entrati in esercizio entro il 31 dicembre 1996;
 - 8,69 c€/kWh per gli impianti entrati in esercizio nel biennio 1997-1998;
 - 8,37 c€/kWh per gli impianti entrati in esercizio nel biennio 1999-2000;
 - 8,04 c€/kWh per gli impianti entrati in esercizio nel biennio 2001-2002 e negli anni successivi.

Art. 3

(Calcolo del CEC da riconoscere in acconto su base trimestrale a partire dal 1° gennaio 2014)

1. I valori trimestrali del CEC da riconoscere in acconto, espressi in c€/kWh con due cifre decimali, è pari al prodotto tra:
- a) il prezzo medio del combustibile convenzionale, espresso in c€/mc con due cifre decimali, calcolato secondo le modalità riportate al comma 2 e
 - b) i valori del consumo specifico, espresso in mc/kWh, di cui all'articolo 3 del decreto 20 novembre 2012.
2. Il prezzo medio del combustibile convenzionale ai fini della determinazione del CEC è pari, ogni trimestre, alla somma delle seguenti tre componenti, ciascuna espressa in c€/mc con due cifre decimali:
- d) la componente convenzionale relativa al valore della materia prima gas naturale (CEC_t^{gas}): di cui al comma 3 nel caso di impianti ai quali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 69/2013; di cui al comma 4 nel caso di altri impianti;
 - e) la componente relativa al trasporto (CEC_t^{trasp}) di cui al comma 5;
 - f) la componente relativa al margine di commercializzazione all'ingrosso (CEC_t^{com}) di cui al comma 6.
- Ai fini della conversione dell'unità di misura da €/GJ a €/mc, si utilizza un valore convenzionale del potere calorifero superiore a 0,03852 GJ/mc.



3. Nel caso di impianti di termovalorizzazione dei rifiuti e di impianti alimentati da rifiuti situati in zone di emergenza relativa al ciclo dei rifiuti, ai quali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 5 del decreto-legge 69-2013, la $CECt^{gas}$, espressa in €/GJ, è pari a

$$\alpha \times (P_{TOP,t} + QT_{int} + QT_{PSV} + QT_{MCV}) + (1-\alpha) \times C_{MEM,t}$$

dove

- α è il peso attribuito al termine $P_{TOP,t}$ pari a 0,60 nel caso di impianti di termovalorizzazione di rifiuti in esercizio da non più di otto anni alla data di entrata in vigore del decreto-legge 69/2013, fino al completamento del quarto anno di esercizio dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge e nel caso di impianti situati in zone di emergenza relativa alla gestione del ciclo dei rifiuti, fino al completamento dell'ottavo anno di esercizio dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 69/2013;
- $P_{TOP,t}$ è il valore, espresso in €/GJ, dell'indice P_{TOP} calcolato con riferimento al primo mese di ciascun trimestre secondo l'ultima formulazione disponibile ai sensi dei punti 3 e 4 dell'Allegato A alla deliberazione 447/2013/R/gas;
- l'elemento QT_{int} , espresso in €/GJ, a copertura dei costi di natura infrastrutturale sostenuti fino all'immissione del gas in Rete Nazionale, nonché di quelli per il servizio di stoccaggio strategico, di cui all'articolo 6, comma 6.2, lettera a), del TIVG nella versione vigente dall'1 ottobre 2013, aggiornato ai sensi del punto 6 dell'Allegato A alla deliberazione 447/2013/R/gas;
- l'elemento QT_{PSV} , espresso in €/GJ, a copertura dei costi di trasporto dalla frontiera italiana al Punto di Scambio Virtuale (PSV), di cui al punto 6 dell'Allegato A alla deliberazione 447/2013/R/gas e aggiornato ai sensi del medesimo punto 6;
- l'elemento QT_{MCV} , espresso in €/GJ, a copertura degli elementi a maggiorazione del corrispettivo unitario variabile CV applicato nell'ambito del servizio di trasporto ai volumi immessi in rete, a monte del PSV, di cui all'articolo 6, comma 6.2, lettera c), del TIVG nella versione vigente dal 1 ottobre 2013, aggiornato ai sensi del punto 6 dell'Allegato A alla deliberazione 447/2013/R/gas;



- $C_{MEM,t}$ è la componente relativa ai costi di approvvigionamento del gas naturale nei mercati all'ingrosso, espressa in €/GJ, di cui all'articolo 6, comma 6.1, del TIVG nella versione vigente dal 1 ottobre 2013. Nelle more dell'adozione, da parte dell'Autorità, del provvedimento richiamato al medesimo comma 6.1, la $C_{MEM,t}$ viene calcolata applicando le modalità di cui all'articolo 6, comma 6.2, del TIVG nella versione vigente dal 1 ottobre 2013.
4. Nel caso di impianti diversi da quelli di cui al comma 3, la $CECt^{gas}$ è pari alla componente $C_{MEM,t}$ relativa ai costi di approvvigionamento del gas naturale nei mercati all'ingrosso, espressa in €/GJ, di cui all'articolo 6, comma 6.1, del TIVG nella versione vigente dal 1 ottobre 2013. Nelle more dell'adozione, da parte dell'Autorità, del provvedimento richiamato al medesimo comma 6.1, la $C_{MEM,t}$ viene calcolata applicando le modalità di cui all'articolo 6, comma 6.2, del TIVG nella versione vigente dal 1 ottobre 2013.
 5. La $CECt^{trasp}$ è pari alla media aritmetica dei valori mensili, espressi in €/GJ, relativi ai costi per il trasporto del gas dal PSV all'impianto di riferimento per il provvedimento Cip 6/92 e calcolati considerando i corrispettivi di trasporto approvati dall'Autorità e vigenti nel mese m-esimo afferente al trimestre t-esimo, al netto dei corrispettivi di entrata, nonché dei corrispettivi variabili e di ogni loro maggiorazione già richiamati.
 6. La $CECt^{com}$ è pari alla parte della componente CCR, espressa in €/GJ, di cui all'articolo 6bis del TIVG nella versione vigente dal 1 ottobre 2013, relativa alla remunerazione dell'attività di approvvigionamento di gas naturale.

Art. 4

(Calcolo del CEC a conguaglio a partire dal 1 gennaio 2014)

1. Nel caso di impianti ai quali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 69/2013, i valori annuali del CEC da riconoscere a conguaglio, espressi in €/kWh con due cifre decimali, sono pari al prodotto tra:
 - a) i valori del consumo specifico, espresso in mc/kWh, di cui all'articolo 3 del decreto 20 novembre 2012.



- b) il prezzo medio del combustibile convenzionale, espresso in c€/mc con due cifre decimali, calcolato secondo modalità analoghe a quelle di cui all'articolo 3, sostituendo:
 - al termine $P_{TOP,t}$, la media aritmetica dei 12 valori mensili, espressi in €/GJ, degli indici P_{TOP} calcolati al termine dell'anno di riferimento secondo l'ultima formulazione disponibile ai sensi dei punti 3 e 4 dell'Allegato A alla deliberazione 447/2013/R/gas;
 - a tutti gli altri termini, la media aritmetica dei quattro valori trimestrali ricalcolati sulla base dei dati più aggiornati disponibili al termine dell'anno di riferimento.
2. Nel caso di impianti diversi di quelli di cui al comma 1, i valori annuali del CEC da riconoscere a conguaglio, espressi in €/kWh con due cifre decimali, sono pari al prodotto tra:
- a) i valori del consumo specifico, espresso in mc/kWh, di cui all'articolo 3 del decreto 20 novembre 2012.
 - b) il prezzo medio del combustibile convenzionale, espresso in c€/mc con due cifre decimali, calcolato secondo formule analoghe a quelle di cui all'articolo 3, sostituendo a tutti i termini la media aritmetica dei quattro valori trimestrali ricalcolati sulla base dei dati più aggiornati disponibili al termine dell'anno di riferimento.

Art. 5

(Valore del CEC in acconto per il primo trimestre dell'anno 2014)

1. Ai fini della determinazione del CEC da riconoscere in acconto per il primo trimestre dell'anno 2014 nel caso di impianti ai quali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 69/2013, il valore del prezzo medio del combustibile convenzionale è pari a 37,39 c€/mc, derivante dalla somma delle seguenti componenti:
- a. componente convenzionale relativa al valore del gas naturale CEC^{gas} pari a 34,09 c€/mc;
 - b. componente relativa al margine di commercializzazione all'ingrosso CEC^{com} pari a 1,81 c€/mc;
 - c. componente relativa al trasporto CEC^{trasp} pari a 1,49 c€/mc
2. Per gli impianti di cui al comma 1, il valore del CEC in acconto per il



primo trimestre dell'anno 2014, espresso in c€/kWh e definito come prodotto tra prezzo medio del combustibile convenzionale, di cui al comma 1, e i valori del consumo specifico, espresso in mc/kWh, di cui all'articolo 3 del decreto 20 novembre 2012, è pari a:

- 8,49 c€/kWh per gli impianti entrati in esercizio entro il 31 dicembre 1996;
- 8,04 c€/kWh per gli impianti entrati in esercizio nel biennio 1997-1998;
- 7,74 c€/kWh per gli impianti entrati in esercizio nel biennio 1999-2000;
- 7,44 c€/kWh per gli impianti entrati in esercizio nel biennio 2001-2002 e negli anni successivi.

3. Ai fini della determinazione del CEC da riconoscere in acconto per il primo trimestre dell'anno 2014 per gli impianti diversi di quelli di cui ai comma 1, il valore del prezzo medio del combustibile convenzionale è pari a 35,73 c€/mc, derivante dalla somma delle seguenti componenti:

- a. componente convenzionale relativa al valore del gas naturale CEC^{gas} pari a 32,43 c€/mc;
- b. componente relativa al margine di commercializzazione all'ingrosso CEC^{com} pari a 1,81 c€/mc;
- c. componente relativa al trasporto CEC^{trasp} pari a 1,49 c€/mc

4. Per gli impianti di cui al comma 3, il valore del CEC in acconto per il primo trimestre dell'anno 2014, espresso in c€/kWh e definito come prodotto tra prezzo medio del combustibile convenzionale, di cui al comma 3, e valori del consumo specifico, espresso in mc/kWh, di cui all'articolo 3 del decreto 20 novembre 2012, è pari a:

- 8,11 c€/kWh per gli impianti entrati in esercizio entro il 31 dicembre 1996;
- 7,68 c€/kWh per gli impianti entrati in esercizio nel biennio 1997-1998;
- 7,40 c€/kWh per gli impianti entrati in esercizio nel biennio 1999-2000;
- 7,11 c€/kWh per gli impianti entrati in esercizio nel biennio 2001-2002 e negli anni successivi.



Art. 6

(Disposizioni transitorie e finali)

1. L'Autorità aggiorna i valori del CEC in acconto e a conguaglio e, previa comunicazione al Ministero dello sviluppo economico, li pubblica sul proprio sito internet rispettivamente entro il giorno 30 del primo mese del trimestre di riferimento e entro il 31 gennaio di ogni anno, a partire dal 2015, con riferimento all'anno solare precedente. Resta ferma la facoltà del Ministro dello sviluppo economico, su proposta dell'Autorità, di modificare le modalità di determinazione del CEC, in acconto e in conguaglio.
2. Gli obblighi di pubblicità legale sono assolti mediante pubblicazione di avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e con pubblicazione integrale del presente atto sul sito internet del Ministero dello sviluppo economico www.sviluppoeconomico.gov.it. Lo stesso decreto è trasmesso al Gestore dei servizi energetici e alla Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico.

Roma, 31 gennaio 2014

IL MINISTRO
(f.to Flavio Zanonato)